



## **GESTIONE DELLE FATTURE PASSIVE DA INTEGRARE O IN REVERSE CHARGE**

Stante la proroga della generalizzazione dell'utilizzo della fattura elettronica per i rapporti con soggetti esteri, gli adempimenti connessi alle fatture ricevute da soggetti passivi non stabiliti in Italia possono ancora essere gestiti in modalità "analogica".

È stata, infatti, differita dal 1° gennaio al 1° luglio 2022 l'efficacia delle modifiche alla disciplina del c.d. "esterometro", in virtù delle quali la comunicazione dovrà essere effettuata, in via obbligatoria, mediante il Sistema di Interscambio (SdI), adottando il formato della fattura elettronica.

Il rinvio è avvenuto a opera dell'art. 5 comma 14-ter del DL 146/2021 convertito. Sono state, quindi, "annullate" e sostituite le specifiche tecniche al tracciato della fattura elettronica via SdI che erano già state approvate per consentire l'adozione delle novità dal 1° gennaio scorso (prov. Agenzia delle Entrate n. 374343/2021).

Sarà quindi ancora possibile effettuare l'integrazione "cartacea" della fattura, duplicando tuttavia, di fatto, l'adempimento.

La gestione "analogica" delle fatture da soggetti non stabiliti avviene secondo i termini ordinariamente previsti per acquisti col meccanismo del reverse charge e scopo della presente circolare è proprio quello di riproporre all'attenzione delle aziende clienti i termini per eseguire tali integrazioni o emettere le autofatture.

Nel caso di fatture da soggetti stabiliti in altri Stati Ue, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DL 331/93, il cessionario o committente nazionale **è tenuto a integrare la fattura ricevuta con l'indicazione dell'imposta e a computarla nella liquidazione periodica del mese di ricezione.**

L'annotazione della fattura sul registro delle vendite (o dei corrispettivi) avviene entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento. Inoltre, se l'IVA è detraibile, la fattura ricevuta è annotata sul registro degli acquisti entro il termine per l'esercizio del diritto alla detrazione (nel caso di fatture ricevute nel 2022, il termine è il 2 maggio 2023).

In tal caso, resta dovuta la presentazione trimestrale del c.d. "esterometro": entro il 31 gennaio 2022, sono trasmessi i dati relativi al quarto trimestre 2021; entro il 2 maggio 2022, i dati relativi al primo trimestre 2022; entro il 22 agosto 2022, i dati relativi al secondo trimestre 2022 (il 31 luglio è sabato e opera il differimento di cui all'art. 37 comma 11-bis del DL 223/2006).

È fatta salva la possibilità di integrare elettronicamente via SdI il documento ricevuto, così sostituendo l'obbligo di comunicazione dei dati su base trimestrale. Si utilizzano i codici "Tipo Documento": "TD17", in caso di acquisto di servizi dall'estero e "TD18", per l'acquisto di beni intracomunitari.

Nel caso di acquisti da soggetti stabiliti al di fuori dell'Ue, **va emessa autofattura entro il dodicesimo giorno successivo a quello di effettuazione.** Anche in questo caso, in luogo del documento analogico, si può emettere una e-fattura via SdI, senza obbligo di presentare l'esterometro. Si utilizza il codice "TD17" per i servizi ricevuti e "TD19" per i beni acquistati.

Lasciando il tema dell'esterometro, occorre sottolineare come, in ambito "nazionale", resti ancora facoltativa l'integrazione in formato elettronico delle fatture ricevute, relative ad acquisti di beni e servizi soggetti **al meccanismo di reverse charge "interno", che può quindi, tuttora, essere effettuato**

### **con annotazione cartacea dell'imposta sul documento.**

Va evidenziato, tuttavia, come, in relazione alla Faq Agenzia delle Entrate 8 luglio 2021, pubblicata nella sezione "Info e Assistenza" del portale "Fatture e Corrispettivi", il cessionario o committente che decida di procedere secondo le modalità analogiche non potrà "inserire manualmente l'annotazione del documento cartaceo integrativo" nei registri IVA precompilati.

Ne consegue che chi desidera fruire del programma di assistenza on line offerto dall'Agenzia delle Entrate **sarà sostanzialmente obbligato a operare l'integrazione mediante trasmissione al Sdi di un file XML caratterizzato dal codice "TD16" come "Tipo Documento"**.

Quanto ai termini per effettuare l'inversione contabile – analogica o elettronica – deve farsi riferimento all'art. 17 comma 5 del DPR 633/72, **secondo cui la fattura emessa dal cedente/prestatore senza addebito dell'IVA va integrata dal cessionario/committente con l'indicazione dell'aliquota e annotata nel registro di cui all'art. 23 del DPR 633/72 "entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese". Il medesimo documento è annotato, ai fini della detrazione, nel registro degli acquisti.**

Esemplificando, il soggetto passivo che riceve, in data 27 gennaio 2022, una fattura per servizi di pulizia di edifici, soggetti a reverse charge ai sensi dell'art. 17 comma 6 lett. a-ter) del DPR 633/72 (codice "N6.7"), potrà integrare il documento e annotarlo nel registro delle vendite, entro il 31 gennaio 2022 o, al più tardi, entro l'11 febbraio 2022, **con riferimento al mese di gennaio.**

Qualora sia scelta la strada dell'integrazione elettronica, seguendo le istruzioni fornite dall'Agenzia (cfr. "Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro"), occorrerà inserire nel campo data del file XML, "la data di ricezione della fattura in reverse charge o comunque una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore". Nel nostro caso, potrà essere indicata una data a scelta compresa nell'intervallo fra il 27 e il 31 gennaio 2022.

La stessa Agenzia consiglia, ai cessionari o committenti che desiderino avvalersi dei documenti IVA precompilati, di trasmettere il file con codice "TD16" entro la fine del mese indicata nel campo "Data".

## **NUOVI MODELLI INTRASTAT 2022 – NUOVI CAMPI E CHIARIMENTI**

Sono tantissime le richieste pervenute dalle aziende in merito ai nuovi campi stabiliti dal provvedimento che ha innovato i modelli Intrastat dal 2022 – Ecco alcuni spunti di riflessione e di chiarimento

### **NUOVO CAMPO MODELLO VENDITE - PAESE DI ORIGINE (col. 15)**

Le istruzioni precisano che in tale campo occorre indicare il codice ISO del paese di origine delle merci individuato secondo la Tabella allegata a nostra precedente circolare su tale argomento, secondo i seguenti criteri:

- Le merci interamente ottenute o prodotte in un unico Stato membro o paese o territorio sono originarie di tale Stato membro o paese o territorio.
- Le merci la cui produzione riguarda più di uno Stato membro o paese o territorio sono considerate originarie dello Stato membro o paese o territorio in cui sono state sottoposte **all'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata**, effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che abbia determinato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenta uno stadio importante del processo di fabbricazione. L'origine delle merci non unionali è determinata conformemente alle disposizioni del codice doganale dell'Unione che stabilisce le norme in materia di origine.

Si tratta pertanto delle norme che disciplinano l'apposizione sui prodotti del "Made In"; per adempiere correttamente sarà quindi necessario, specialmente per i prodotti commercializzati, la acquisizione da parte dei fornitori di adeguate certificazioni in tal senso.

L'indicazione di tale campo è obbligatoria per i soli solo soggetti mensili, ai fini dell'adempimento Intrastat e cioè coloro che hanno emesso fatture per un importo pari o superiore a € 100.000 per almeno uno dei quattro trimestri precedenti.

### **NATURA TRANSAZIONE NEI MODELLI INTRASTAT**

#### **LA "NATURA DELLA TRANSAZIONE"**

Si compone di due campi di indicazione

- il campo "natura transazione A" va compilata da tutti
- il campo "natura transazione B" va compilata solo da coloro che superano la soglia di euro 20.000.000 di cessioni per il modello Intra-1 bis, o acquisti per il modello Intra-2 bis, nel corso dell'anno.

In sostanza, per chi non supera la soglia di euro 20.000.000 non cambia nulla rispetto al passato, mentre chi dovesse superare tale soglia si troverebbe a dover compilare entrambe le colonne:

- ad esempio, in caso di una normale cessione dovrebbe segnare "1" nella colonna A e "1" nella colonna B

Per comodità di consultazione si riportano di seguito le tabelle delle istruzioni per tale campo con le relative note a margine esplicative

**Tabella B**

**NATURA DELLA TRANSAZIONE**

Colonna A		Colonna B		Codice letterale per cessioni in operazioni triangolari
Codice	Descrizione	Codice	Descrizione	
1	Transazioni che comportano un effettivo trasferimento della proprietà dietro corrispettivo finanziario (Nota N1)	1	Vendita/acquisto a titolo definitivo, fatta eccezione per gli scambi diretti con consumatori privati o da parte di questi	A
		2	Scambi diretti con consumatori privati o da parte di questi (compresa la vendita a distanza) (Nota N2)	
2	Restituzione e sostituzione di merci a titolo gratuito dopo la registrazione della transazione originaria	1	Restituzione di merci (Nota N3)	B
		2	Sostituzione di merci restituite	
		3	Sostituzione (ad esempio in garanzia) di merci non restituite	
3	Transazioni che prevedono un trasferimento di proprietà, o che comportano un trasferimento di proprietà senza corrispettivo finanziario (Nota N4)	1	Movimenti da/verso un deposito (esclusi i regimi call-off stock e consignment stock) (Nota N5)	C
		2	Spedizione in visione o in prova a fini di vendita (inclusi i regimi call-off stock e consignment stock) (Nota N6)	
		3	Leasing finanziario (Nota N7)	
		4	Transazioni che comportano un trasferimento della proprietà senza corrispettivo finanziario (Nota N7)	
4	Transazioni finalizzate alla lavorazione per conto terzi (che non comportano un trasferimento della proprietà) (Nota N7)	1	Merci che devono ritornare nello Stato membro iniziale o nel paese esportatore	D
		2	Merci che non devono ritornare nello Stato membro iniziale o nel paese esportatore	
5	Transazioni successive a una lavorazione per conto terzi (che non comportano un trasferimento della proprietà) (Nota N7)	1	Merci che ritornano nello Stato membro iniziale o nel paese esportatore	E
		2	Merci che non ritornano nello Stato membro iniziale o nel paese esportatore	
7	Transazioni finalizzate allo sdoganamento o successive allo sdoganamento (non comportanti un trasferimento della proprietà, relative a merci in quasi importazione o quasi esportazione)	1	Immissione in libera pratica di merci in uno Stato membro con successiva esportazione verso un altro Stato membro (Nota N8)	F
		2	Trasporto di merci da uno Stato membro a un altro Stato membro per sottoporre le merci al regime di esportazione (Nota N9)	
8	Transazioni che implicano la fornitura di materiali da costruzione e di attrezzature tecniche nell'ambito di un contratto generale di costruzione o di genio civile per il quale non è richiesta alcuna fatturazione separata delle merci e per il quale è emessa una fattura per l'intero contratto			G
9	Altre transazioni che non possono essere classificate sotto altri codici	1	Locazione, prestito e leasing operativo per un periodo superiore a 24 mesi (Nota N7)	H
		9	Altra	

Note esplicative per la codifica della Natura della transazione:

**N1.** Sono escluse le transazioni avvenute in regime di call-off stock o consignment stock per le quali va invece indicata nella colonna A la modalità '3'

**N2.** La modalità '12' non va riepilogata ai fini Intrastat

**N3.** Nella modalità '21', se il bene restituito è rotto o difettoso, il valore statistico indicato deve riferirsi al valore corrisposto per il bene integro

**N4.** Vanno incluse in questa modalità anche le transazioni avvenute sotto il regime di call-off stock o consignment stock

**N5.** Con la modalità '31' vengono indicati vendite e acquisti successivi a movimenti da/verso un deposito (esclusi i regimi call-off stock e consignment stock)

**N6.** Con la modalità '32' vengono indicati vendite o acquisti preceduti da spedizione in visione o in prova a fini di vendita (inclusi i regimi call-off stock e consignment stock)

**N7.** Per la corretta indicazione del valore statistico si faccia riferimento alle relative indicazioni riportate nelle istruzioni alla compilazione

**N8.** Con la modalità '71' vengono indicati gli arrivi in Italia di merce immessa in libera pratica in altri Stati Membri, se tale movimentazione tra Stati membri non comporta un trasferimento della proprietà

**N9.** Con la modalità '72' vengono indicate le spedizioni verso altri Stati Membri per sottoporre le merci al regime di esportazione, se tale movimentazione tra Stati membri non comporta un trasferimento della proprietà.

**Attenzione:** nonostante i Regolamenti statistici comunitari includano le vendite verso soggetti privati nel campo di osservazione delle statistiche sugli scambi intracomunitari di beni, tali movimentazioni sono attualmente escluse dal sistema Intrastat italiano e rimarranno escluse anche nel 2022.

Al fine di rilevare le vendite verso privati, l'Istat sta attivando il processo di acquisizione dei dati amministrativi OSS al fine di stimare da questa fonte la componente di vendite ai privati non raccolta attraverso i modelli Intrastat.

## **CUMULO DELLA AGEVOLAZIONE SABATINI CON IL CREDITO DI IMPOSTA 4.0**

Pare definitivamente chiarita in senso favorevole alle imprese la questione della cumulabilità del credito di imposta 4.0 e della agevolazione in conto interessi ottenuta con la Legge Sabatini.

Infatti, dopo i dubbi ingenerati dalla Circolare 21 del 14 Ottobre 2021 del MEF – Ragioneria Generale dello Stato, ora la medesima Ragioneria Generale ha emanato la Circolare n. 33 del 31 Dicembre 2021 nella quale si stabilisce testualmente che:

*“Il concetto di cumulo, viceversa, si riferisce alla possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo “cumulate” a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento. Tale fattispecie è prevista e consentita nell’ambito dei PNRR dall’art. 9 del Reg. (UE) 2021/241, che recita: “Il sostegno fornito nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF) si aggiunge al sostegno fornito nell’ambito di altri programmi e strumenti dell’Unione”. È pertanto prevista la possibilità di cumulare all’interno di un unico progetto fonti finanziarie differenti “...a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo” (divieto del doppio finanziamento).”*

L’esempio che viene fornito è pertanto il seguente:

se una misura del PNRR finanzia il 40% del valore di un bene/progetto, la quota rimanente del 60% può essere finanziata attraverso altre fonti, purché si rispettino le disposizioni di cumulo di volta in volta applicabili e, complessivamente, non si superi il 100% del relativo costo. In quest’ultimo caso, parte dei costi sarebbero infatti finanziati due volte e tale fattispecie sarebbe riconducibile all’interno del cosiddetto “doppio finanziamento”, di cui è fatto sempre divieto.

È utile inoltre precisare che la distinzione tra i due principi menzionati non rappresenta una novità del



RRF, il cui regolamento si limita a ribadire concetti già ampiamente noti nell'ambito delle programmazioni comunitarie dei fondi strutturali.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

**Studio Mantovani & Associati s.s.**  
*Dr. Sergio Mantovani*